


ITALIANI – ASPETTATIVE DI VITA IN DIMINUZIONE dati Ocse 2019/4: *diminuita anche se di poco la speranza di vita degli italiani, pur essendo sempre alta rispetto ai 36 paesi Ocse. Eravamo terzi dopo Giappone e Svizzera, ora siamo quarti preceduti dalla Spagna. Dagli 83,3 anni alla nascita del 2016 siamo ora agli 83.*



PENSIONI – RISCATTO e DISAPPLICAZIONE del MASSIMALE

Col messaggio 2847 del 25 luglio 2019 l'Inps precisa che la domanda di riscatto del corso di laurea non impedisce l'opzione per la disapplicazione del massimale contributivo (vedi Brevia 25/2019) ai fini di una maggior pensione cui sono interessati i pubblici dipendenti di settori senza fondi pensione integrativi compartecipati dal datore di lavoro (art.1 comma 2 e art.3 del Dlgs 165/2001, compreso Banca d'Italia, Consob, Authority, Università non statali legalmente riconosciute).

Allegato in fondo pagina: INPS messaggio n. 2847 del 25.7.19 e Circolare n. 93 del 17.6.19

CONTRATTO OSPEDALIERI

Dieci anni di mancato rinnovo contrattuale hanno ridotto il potere d'acquisto (indici Istat) di circa l'11%, molto di più se si calcola ai valori della vita corrente ecco perché molti medici fuggono altrovequanto è stato recuperato col rinnovo del contratto peraltro già scaduto? Circa 200 euro lordi mensili per 13 mensilità, 217 l'aumento economico, medio a regime precisa l'Anao.

CALCOLO RIVALUTAZIONE (Istat)

Calcolo della sola «rivalutazione»

Capitale Iniziale: € 100,00

Data Iniziale: 01/01/2000

Data finale: 0,1/06/2019

Capitale Rivalutato: € 111,04

Totale Rivalutazione: € 11,04

Nb. - con periodi di stagnazione e svalutazione zero

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni

Roma, 25-07-2019

Messaggio n. 2847

OGGETTO: Circolare n. 93 del 17 giugno 2019. Articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro. Ulteriori chiarimenti

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E RECUPERO CREDITI
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

Con il presente messaggio si forniscono ulteriori indicazioni in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute a seguito della pubblicazione della circolare n. 93 del 17 giugno 2019 recante "Articolo 21 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro".

1. Personale delle amministrazioni pubbliche che, in assenza di forme pensionistiche di settore, hanno attivato forme di previdenza complementare: esclusione dall'esercizio dell'opzione

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possono esercitare l'opzione per l'esclusione dal massimale contributivo annuo nel caso in cui, in assenza di forme pensionistiche di settore, le amministrazioni medesime, comprese le Autorità indipendenti, abbiano istituito forme di

previdenza per il proprio personale, con una quota di contribuzione a proprio carico, che integrano il trattamento di previdenza obbligatorio ai fini IVS.

2. Effetti dell'attivazione di forme di previdenza compartecipate dal datore di lavoro, successive all'esercizio dell'opzione

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 7975 del 24 luglio 2019, si rappresenta che i lavoratori che hanno esercitato l'opzione, di cui al citato articolo 21, e si avvalgono successivamente di forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro, in ragione di nuove previsioni legislative o contrattuali, saranno nuovamente assoggettati al massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'applicazione del massimale decorre dal mese in cui si producono gli effetti dell'adesione alle suddette forme di previdenza, fatta eccezione per i lavoratori che abbiano acquisito nel frattempo lo status di "vecchio iscritto".

3. Esercizio del diritto di opzione da parte di coloro che hanno presentato una domanda di riscatto del corso di laurea o di accredito figurativo relativa a periodi anteriori al 1° gennaio 1996

I lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 che acquisiscano, mediante domanda di riscatto del corso legale di laurea, anzianità contributiva pregressa al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto. L'acquisizione da parte dell'interessato dello status di "vecchio iscritto" è, tuttavia, subordinata, comunque, all'assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata), in mancanza del quale il lavoratore viene considerato nuovamente come "nuovo iscritto", con conseguente applicazione con effetto retroattivo del massimale (cfr. circolari n. 42/2009 e n. 58/2016).

Nell'ipotesi di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il massimale contributivo è disapplicato a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data dell'opzione (cfr. circolare n. 93/2019), fermo restando il ripristino retroattivo del massimale nelle ipotesi in cui l'Istituto accerti la mancanza dei requisiti previsti dal decreto medesimo.

Ciò premesso, l'iscritto, che abbia già prodotto una domanda di riscatto ancora in lavorazione ovvero che non abbia ancora provveduto al pagamento di almeno una rata dell'onere economico, può comunque esercitare l'opzione di cui all'articolo 21 del predetto decreto-legge n. 4/2019. L'esercizio dell'opzione non può essere interpretato come rinuncia alla domanda di riscatto in corso in quanto la prestazione di riscatto presenta una causa autonoma e non riconducibile alle finalità dell'opzione di cui al citato articolo 21, di talché non si ravvisa incompatibilità tra le istanze.

Si precisa che, nel caso di revoca dell'istanza di riscatto o di mancato pagamento della prima rata di onere, il lavoratore, pur configurandosi nuovamente come "nuovo iscritto", ha comunque diritto alla disapplicazione del massimale dal periodo retributivo successivo all'esercizio legittimo dell'opzione prevista dal predetto articolo 21.

In questa ipotesi, considerato che il ripristino dello status di "nuovo iscritto" determina l'applicazione retroattiva del massimale contributivo, il datore di lavoro è tenuto a sostituire i dati delle denunce contributive, riferite al periodo intercorrente dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di riscatto di laurea al mese di esercizio dell'opzione.

L'invio delle denunce contributive a sostituzione consentirà, inoltre, il recupero dell'eventuale contribuzione versata in misura maggiore, fermo restando il termine prescrizione ordinario di dieci anni previsto dall'articolo 2946 c.c. per le ipotesi di indebito oggettivo di cui all'articolo 2033 c.c.

Si rammenta che è onere del lavoratore informare il datore di lavoro dell'esercizio della facoltà di riscatto, della revoca della domanda o dell'eventuale mancato pagamento della prima rata, nonché del non accoglimento della domanda stessa, affinché quest'ultimo possa adempiere correttamente agli obblighi contributivi.

Si evidenzia, infine, che l'esercizio dell'opzione effettuato dal lavoratore che abbia acquisito lo

status di "vecchio iscritto" è da ritenersi non rilevante, in quanto gli effetti della disapplicazione del massimale si sono consolidati con il pagamento della prima rata del riscatto.

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alle istanze di accredito figurativo per le quali gli effetti della disapplicazione del massimale decorrono a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, fatta eccezione per le istanze di accredito figurativo del servizio militare, per gli iscritti alla cassa CTPS, che hanno valore dichiarativo.

4. Presentazione di istanze per la valorizzazione di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 da parte di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione

L'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 21 non preclude l'eventuale presentazione di istanze per la valorizzazione di periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 per le medesime motivazioni esposte al precedente paragrafo. La presentazione delle predette istanze successivamente all'esercizio dell'opzione non produce, tuttavia, effetti in termini di disapplicazione del massimale contributivo, essendosi gli stessi già prodotti a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data dell'opzione medesima.

5. Istanze disapplicazione massimale: ulteriori chiarimenti sulla compilazione del modulo

Si precisa che i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019 (29 gennaio 2019), che abbiano superato il massimale contributivo negli anni precedenti il 2019, potranno indicare nel modulo di richiesta, nel campo relativo al periodo retributivo in cui hanno superato il massimale, il solo anno in cui è stato superato per la prima volta.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni

Roma, 17/06/2019

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 93

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: ***Articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro***

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono indicazioni sugli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, riferite all'esclusione dall'applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile, previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95. Si*

individuano altresì i dipendenti pubblici ai quali è riconosciuto l'esercizio della relativa facoltà di opzione e si illustrano i termini di esercizio della stessa.

INDICE

1. *Premessa*
2. *Lavoratori che possono esercitare la facoltà di opzione*
3. *Esercizio della facoltà di opzione e decorrenza degli effetti*

1. Premessa

L'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, [\[1\]](#) ha stabilito, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutata dall'ISTAT, pari per l'anno 2019 a € 102.543,00 [\[2\]](#) (c.d. nuovi iscritti).

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'articolo 21, rubricato "Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro", prevede: *"In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione"*.

In forza di tale previsione è stata introdotta a favore dei lavoratori pubblici, in presenza di determinate condizioni, la facoltà di optare, entro i termini di decadenza di seguito illustrati, per l'esclusione dall'applicazione del citato massimale contributivo.

2. Lavoratori che possono esercitare la facoltà di opzione

I lavoratori che possono esercitare l'opzione sono i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sono comprese nel novero delle pubbliche amministrazioni anche la Banca d'Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione SU n. 1733 del 5/03/1996 e n. 5054 dell'11/03/2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16/02/2010).

Rientrano nella categoria di personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001:

- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- gli avvocati e procuratori dello Stato;
- il personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
- il personale della carriera diplomatica e prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362);
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- i professori e i ricercatori universitari, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- le altre categorie di dipendenti per il cui trattamento giuridico le norme legislative rinviano ad una delle categorie sopra richiamate.

Ulteriore condizione per esercitare la facoltà di opzione è che i lavoratori prestino servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro.

Considerato che il personale in regime di diritto pubblico il cui rapporto di lavoro è regolato dall'ordinamento di appartenenza è in regime di trattamento di fine servizio (TFS) e risulta, in generale, al momento escluso dalle forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, lo stesso rientra tra il personale che può esercitare la suddetta opzione.

La facoltà di opzione può essere esercitata dai dipendenti pubblici aventi diritto, indipendentemente dalla cassa o fondo pensionistico di iscrizione.

Per l'omogenea individuazione dei lavoratori iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie (c.d. "nuovi iscritti") si rinvia alle indicazioni fornite dall'Istituto per gli iscritti alla casse pensionistiche della Gestione pubblica, da ultimo con la circolare n. 58 del 1° aprile 2016 e con il messaggio n. 3020 dell'11 luglio 2016.

3. Esercizio della facoltà di opzione e decorrenza degli effetti

L'opzione va esercitata, a pena di decadenza, nei seguenti termini:

- dipendenti in servizio alla data del 29.01.2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019):

- entro sei mesi dal 29.01.2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29.07.2019);
- entro sei mesi dalla data del superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29.01.2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo;

- dipendenti assunti a decorrere dal 30.01.2019 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019):

- entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.

Il massimale contributivo è disapplicato a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data dell'opzione.

L'opzione deve essere esercitata utilizzando il relativo modulo "AP136" pubblicato sul sito internet dell'Istituto www.inps.it.

Le opzioni trasmesse prima della pubblicazione della presente circolare saranno comunque ritenute utili per l'avvio del procedimento.

Con successivo messaggio saranno comunicate le istruzioni operative per la gestione delle opzioni da parte delle Strutture territoriali.

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Damato

^[1] Art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, secondo e terzo periodo: *"Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT".*

^[2] Cfr. la circolare n. 6 del 25.01.2019.